

Consultazione in 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,
recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
nonché per le imprese di interesse strategico nazionale
D-l 63/2024 - Agricoltura e imprese di interesse strategico

11 Giugno 2024

- Riassunto per i decisori
- Presentazione dell'Associazione Difesa Agricoltori Allevatori Italiani
- Considerazioni su art. 5 D.L. - fotovoltaico su terreni agricoli
- Commento sugli altri articoli del D.L.
- Raccomandazioni ulteriori in tema agricoltura



Chi siamo

L'Associazione Difesa Agricoltori Allevatori Italiani - Daai – è nata a seguito dei movimenti di protesta, già partiti dalla fine dello scorso anno, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della sanità e della qualità delle produzioni degli agricoltori italiani, a fronte della quale non viene corrisposta dagli acquirenti di filiera un'adeguata remunerazione anche dei soli costi di produzione, con margini erosi a favore dei comparti trasformati e della grande distribuzione, e prezzi ai cittadini consumatori decuplicati in modo iniquo o sono loro offerti alimenti a base di prodotti extraUE di dubbia qualità, nonché di incerta trasparenza e reciprocità in merito ai protocolli di produzione, al rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente;

In particolare, l'associazione DAAI si costituisce come ente del Terzo Settore, ma non svolge attività sindacale ai sensi di legge, e pertanto intende esercitare la sua azione di sensibilizzazione sia nei confronti dei Sindacati di categoria esistenti, sia direttamente nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali;

L'attività dell'Associazione è sinergica con altri movimenti di protesta creati in tutto il continente europeo, ove le proteste sono state promosse – in modo parzialmente differente dal caso italiano – direttamente dalle rappresentanze sindacali;

L'Associazione DAAI è stata recentemente ammessa ai tavoli tecnici della Seconda Commissione consiliare permanente – Agricoltura – dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, avendo già partecipato ai lavori della stessa Commissione finalizzati nella Risoluzione n. 377 del 5 marzo scorso dell'Assemblea Legislativa stessa, concernente “Provvedimenti a tutela e sostegno del settore agricolo umbro”, attualmente in fase di riscontro esecutivo.

Considerazioni sull'art. 5 del D.L.

- Si concorda con la necessità inderogabile di porre un limite all'utilizzo del suolo agricolo al fine di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica;
- I dati ufficiali forniti dalle fonti istituzionali mostrano eccesso di consumo di suolo, anche da parte degli operatori del fotovoltaico; gli operatori di settore e le confederazioni industriali propongono di usare il suolo agricolo ma le coperture già esistenti sono praticamente inutilizzate;
- la numerosità e la diffusione dei nuovi progetti in ALTA TENSIONE è tale da sottrarre alla coltivazione agricola oltre 340 mila ettari di terreno in Italia – oltre ogni ragionevole livello e di molte volte superiore ai target 2050;
- i grandi impianti fotovoltaici non hanno la stessa efficienza di localizzazione geografica e fisica nelle reti di distribuzione e consumo come gli impianti in MEDIA e BASSA tensione, richiedono nuove infrastrutture invasive di alta tensione a carico della collettività e del suolo, e dispersioni di trasmissione elevatissime;
- si propone di emendare l'art. 5 prevedendo soglie dimensionali e di tipologia di connessione (BASSA, MEDIA), ripristinando altresì le soglie di Valutazione di Impatto Ambientale ex dlgs. 152



Art. 5 - (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

Considerazioni generali

- l'articolo 5 è frutto di una reazione, condivisa, alla reale pressione tesa al consumo di suolo agricolo da parte degli operatori del settore del fotovoltaico, e parzialmente anche dell'eolico, avvertita dagli agricoltori delle regioni italiane
- Il consumo di suolo agricolo è un tema che non trova regolamentazione pratica, con l'effetto che il consumo di suolo aumenta costantemente (dati ISPRA)
- nella attuale combinazione delle normative applicabili agli impianti fotovoltaici su terreno agricolo, non vi è considerazione alcuna degli impatti negativi che la sottrazione di suolo all'uso puramente agricolo ha nelle efficienze produttive degli operatori che ne subiscono la sottrazione
- al contrario si è registrata, a partire dal 2021, una progressiva deregolamentazione che ha prodotto semplificazioni sproporzionate per le autorizzazioni di impianti fotovoltaici di grandi dimensione, al cui processo valutativo e decisorio sono di fatto state estromesse le comunità territoriali competenti
- l'attuale formulazione dell'Art 5, che si condivide nello scopo sotteso, andrebbe ulteriormente perfezionata sia per circostanziare i limiti - ai soli impianti piu' invasivi - sia al fine di garantirne la legittimità nei confronti delle norme europee (che devono essere riviste)

Art. 5 - (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

Stato del Consumo di Suolo – Rapporto ISPRA 2023 (estratto testuale)

- Il consumo di suolo continua a trasformare il territorio nazionale con velocità elevate e crescenti.
- Nell'ultimo anno, le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 76,8 km² , ovvero, in media, più di 21 ettari al giorno.
- Un incremento che conferma una forte accelerazione rispetto ai dati rilevati nel recente passato, raggiungendo i valori più elevati degli ultimi 11 anni, in cui non si erano mai superati i 20 ettari al giorno.
- Il nostro Paese, nell'ultimo anno, ha perso più di 2,4 metri quadrati di suolo ogni secondo.





Figura 20. Suolo consumato pro capite a livello nazionale per anno.
Fonte: elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA

Art. 5 - (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

Mercato Elettrico – Esiste veramente una “urgenza” di generazione aggiuntiva?

- dati GME : dal 2004, il prezzo medio all'ingrosso è salito sostanzialmente solo in concomitanza delle crisi COVID e guerra in Ucraina del triennio 2021 – inizio 2023, a causa del prezzo GAS, ed oggi rientrato su livelli pre-crisi
- tuttavia, nel medesimo periodo, le quantità scambiate (esiti di mercato domanda-offerta) sono stabili attorno ai 300 milioni di Kwh annui, anzi in calo tendenziale sotto tale livello
- i prezzi del decennio 2004-2014, se rivalutati con indici ISTAT per l'inflazione, erano quasi oltre quelli odierni



Art. 5 - (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

Consumo di Suolo – dove vogliamo arrivare?

ISPRA, nel rapporto Consumo di Suolo 2023, dichiara che “Complessivamente, a livello nazionale, risultano occupati da impianti fotovoltaici circa 17.830 ettari, equivalenti a più di 9.900 MW (10 GWp) di potenza. I dati differiscono di circa il 13% da quelli pubblicati nel rapporto statistico del GSE85 che riporta una superficie di 15.700 ettari e una potenza totale pari a circa 8.520 MW”;

- Presso il gestore RTN Terna, sono presente 336 GW di richieste di connessione in ALTA TENSIONE

- di questi, 145 GW riguardano il solo fotovoltaico che in Alta Tensione è interamente su suolo agricolo

- a cio', vanno aggiunte le richieste di connessione in MEDIA TENSIONE sulle reti di distribuzione MT ex-Enel etc, di cui non si ha contezza, ma si stima in almeno il 50% di quelle in alta tensione

- traducendo in ettari, **oltre 360 mila ettari di terreno** che verranno sottratti all'uso agricolo !



Art. 5 - (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

Fotovoltaico su aree agricole – quali criticità

- La gran parte degli operatori di settore fotovoltaico e industriale spingono per aumentare la dimensione di impianti fotovoltaici e indirizzandoli sui terreni agricoli (spesso di pregio)
- l'argomentazione principale, è che si realizzano “economie di scala”
- tuttavia, i grandi impianti hanno grandi criticità tecniche, di efficienza, paesaggistiche

Impianti in ALTA TENSIONE



- Necessitano di nuovi elettrodotti costosissimi ed invasivi
- Hanno dimensioni territorialmente impattanti
- l'efficienza gestionale è compromessa dall'inefficienza distributiva
- senza una tecnologia sostenibile di stoccaggio, impattano nella rete RTN

Impianti in MEDIA TENSIONE



- si connettono quasi sempre a reti esistenti nel territorio
- le dimensioni hanno impatto limitato e di inserimento molto piu' gestibile
- l'efficienza gestionale è raggiunta con sufficienti economie di scala
- l'immissione dell'energia avviene direttamente nella rete di distribuzione

Impianti in BASSA TENSIONE



- permettono lo sfruttamento delle coperture esistenti
- vanno a compensare direttamente i consumi dei clienti
- l'efficienza gestionale è raggiunta grazie all'autoconsumo
- l'immissione dell'energia residua avviene direttamente nella rete di consumo

Art. 5 - (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

Agrivoltaico – una non-soluzione

- L'agrivoltaico tecnicamente presenta difficoltà non solo realizzative, ma soprattutto gestionali
- E' sostenibile solo ove si necessiti realmente – prima della sua realizzazione – di ombreggiature sulle coltivazioni effettuate, dunque non in pieno campo ma in ambiente anche parzialmente protetto;
- la produzione di energia è predominante come interesse rispetto alla coltivazione agricola o all'attività pastorale;
- il costo di installazione e manutenzione è di molto superiore ad un normale fotovoltaico a terra;
- ad oggi, appare piu' come un diversivo per aggirare la normativa autorizzativa che una reale necessità tecnica;
- necessita di incentivi sostanziali per poter essere appetibile da parte di normali operatori agricoli;
- esistono progetti di grandissima dimensione (dai 50 MW in su), che implicano compromissione dei terreni privandoli della naturale conformazione libera, e ne precludono la meccanizzazione crescente che sta avanzando nell'agricoltura su campo aperto




L'IMPATTO SUL TERRITORIO e SUL PAESAGGIO E' AMPLIFICATO

Art. 5 - (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

Grandi Impianti Fotovoltaici – come devastare territorio e paesaggio

- in alcune zone d'Italia, la deregolamentazione e l'assalto ai terreni agricoli ha prodotto trasformazioni del territorio non accettabili
- in provincia di viterbo, alcune ampie porzioni del territorio e del paesaggio maremmano sono di fatto perse in un orizzonte di pannelli solari
- ad oggi, gli impianti sono detenuti dagli operatori fotovoltaici attraverso società veicolo (SPV), che rilasciano garanzie – perlopiu' non escutibili realmente prestate da soggetti incampienti – sulla dismissione degli impianti a fine vita dell'impianto- si generara' un enorme problema di dismissione e ripristino





Art. 5 - (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

Grandi Impianti Fotovoltaici: qui prodest?

- i grandi impianti ad oggi contemplanò l'installazione di pannelli solari di origine quasi esclusivamente cinese;
- parte rilevante degli investitori di settore, sono società fiscalmente non residenti in Italia;
- la penetrazione dell'auto elettrica nel parco auto è in forte contrazione, la riprova è che si sono dovuti introdurre incentivi all'acquisto di veicoli elettrici per mantenere il settore;
- la tecnologia e le materie prime delle batterie, sia dei veicoli elettrici che delle batterie utility-scale, è anch'essa detenuta dagli operatori cinesi, spesso anche imprese di stato

Sottraendo ulteriore suolo agricolo con i grandi fotovoltaici, aumentiamo la necessità di importazioni non solo di tecnologia asiatica, ma anche importazioni extra-UE di derrate agricole basilari, spesso prodotte su terreni sottratti alle foreste, senza rispetto dei diritti dei lavoratori, e con emissioni enormi anche per la sola necessità di trasporto da un capo all'altro del mondo



NON CI APPARE QUESTA UNA TRANSIZIONE ECOLOGICA IN FAVORE DEI CITTADINI E LAVORATORI EUROPEI



Art. 5 - (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

Proposte

- confermare l'intento generale dell'Art. 5, con opportune modifiche
- prevedere delle soglie dimensionali di rilevanza, affinché il D.L. non risulti contrastante con la normativa europea (D.L. 387/2003 in origine), a prescindere da agrivoltaico o impianto a terra tradizionale: introdurre l'interesse strategico di salvaguardia della sicurezza e sovranità alimentare
- ripristinare le soglie di valutazione di impatto ambientale (modificate di recente anche con Testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , riportandole come erano state correttamente previste al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Capo I – Osservazioni

Commenti sintetici

- Articolo 1 (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura):

si condivide l'approccio, ma si evidenzia la necessità di verificare l'effettiva percorribilità della clausola *“dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti”*

- Articolo 4. (Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali):

incrementare le disposizioni relative ai controlli e rafforzare il sistema sanzionatorio : eliminare la previsione di cui al punto *“e) all'articolo 10, dopo il comma 12 è inserito il seguente: « 12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze danno dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente.”*



Capo II – Capo IV – Osservazioni

Commenti sintetici

Articolo 9. (Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

Si condivide l'approccio, ma si richiede concreta attuazione e sostenibilità finanziaria

- Articolo 11 (Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche):

si condivide l'approccio, ma – considerando l'indubbia utilità pubblica delle superficie di ritenzione delle acque meteoriche - si evidenzia la necessità di destinare risorse spendibile per la realizzazione degli invasi privati da parte delle imprese agricole in forma singola od associata,

Commento a margine della discussione

Non comprendiamo la scelta effettuata in sede di Consiglio dei Ministri di eliminare l'introduzione accelerata del sistema di tracciamento delle produzioni e degli stoccaggi di granaglie c.d. "Granaglio Italia"

Il sistema di tracciamento consente di gettare la base per un effettivo contrasto alla circolazione di beni primari importati in condizioni di non reciprocità con in paesi extra-UE, ed è dunque un tassello non differibile contro il contrasto alle pratiche sleali

Il Granaglio Italia, è anche lo strumento efficace di lotta al "falso Made in Italy", dando la possibilità di tracciare gli input in entrata ed in uscita dei produttori di alimenti trasformati

Ringraziamo gli Onorevoli Senatori per l'attenzione riservataci, auspicando il proseguire nel futuro di interazioni a carattere consultivo allo scopo di perfezionare l'azione legislativa ed il dialogo con le forze sociali.